



RISOLUZIONE CONSENSUALE

TRA COMUNE DI SAVONA e ATA S.p.A. DEL CONTATTO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA E DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE

Scrittura privata stipulata in modalità elettronica

L'anno duemiladiciassette, addì del mese di presso
la Sede Comunale,

TRA

Il Comune di Savona, di seguito denominato "Ente" nella persona:

- dell'Ing. Marco Delfino, nato a Cecina (LI) il 5 agosto 1966 - Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, legittimato in forza del Provvedimento Sindacale n.4/2016 domiciliato per il presente atto presso l'Ente di cui sopra;

E

- ATA S. p. a. con sede in Savona, Via Caravaggio 13, di seguito denominata anche "Azienda" nella persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante nato a ciò legittimata in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 05 novembre 2015, oggetto "Servizio di cremazione in Comune di Savona – nuove determinazioni; compendio immobiliare Sacro Cuore - rinvio", sono stati approvati, sulla base di apposita perizia ed attraverso cessione onerosa di

ramo di azienda:

- l'affidamento "in house" ad ATA S.p.A della gestione del servizio di

cremazione, mediante gli impianti attualmente esistenti;

- la realizzazione di un nuovo Polo crematorio

- la gestione complessiva degli stessi con decorrenza dal 1° gennaio

2016, per la durata di anni 20 (venti), in base alla relazione ex articolo

34, comma 20, del Decreto Legge 179/2012, convertito nella Legge

221/2012, allegata alla deliberazione consiliare di cui sopra.

• con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Demografici e

Provveditorali e del Dirigente del Settore Qualità e Dotazioni Urbane n.

486/2015, protocollo 73980 del 23/12/2015, ad oggetto "Avvio della

procedura di affidamento in house providing alla Società ATA s.p.a. del

servizio di cremazione nonché costruzione ed attivazione di un nuovo Polo

crematorio in ossequio al disposto della Deliberazione Consiliare n.

37/2015" ed in ottemperanza alla nota del Segretario Generale prot. int. n.

42/2015 - CTL, sono stati avviati, con approvazione del testo del relativo

contratto:

- il procedimento di affidamento "in house" del servizio di cremazione ad

ATA S.p.A;

- la realizzazione di un nuovo Polo crematorio;

- la gestione complessiva del servizio con decorrenza dal 1 gennaio 2016,

per la durata di anni venti.

• con atto a rogito del Dott. Agostino Firpo, Notaio in Savona repertorio

numero 63628 del 28 dicembre 2015 è stata formalizzata la cessione del

ramo d'azienda, determinandone il prezzo e assoggettando l'atto al patto di

riservato dominio conseguente il saldo del corrispettivo pattuito;

- con scrittura privata in data 29/12/2015 stipulata in modalità elettronica è stato sottoscritto il contratto tra Comune di Savona e A.T.A. s.p.a. per la costruzione di un nuovo polo crematorio, la gestione dell'attuale servizio di cremazione nonché la concessione di aree e beni.

Dato atto che:

- entro il termine previsto contrattualmente, l'Azienda non ha provveduto al versamento dell'importo previsto quale corrispettivo dell'avviamento del ramo di azienda di cui sopra, né ha concretizzato le procedure per il finanziamento e la conseguente realizzazione degli investimenti programmati;

- in ragione dell'inadempimento suddetto, il ramo d'azienda è, pertanto, sempre rimasto in proprietà dell'Ente Comune, in forza dell'art.3 del contratto repertorio numero 63628 del 28 dicembre 2015 che prevede il patto di riservato dominio fino al pagamento del prezzo pattuito mai avvenuto;

- con deliberazione di indirizzo n.187 del 10 ottobre 2017 la Giunta Comunale ha dato mandato agli uffici tra l'altro, di regolare le partite di dare e avere.

Considerato che:

- ATA S.p.A. , in ottemperanza all'art.10 della scrittura privata sopra citata, ha comunque proseguito l'erogazione del servizio di cremazione, per non interrompere un servizio pubblico comunale ritenuto fondamentale e di estrema importanza per la cittadinanza;
- nello svolgimento dell'attività di cremazione effettuato a seguito dell'atto di

	<p>cessione meglio sopra descritto, ATA S.p.A. ha peraltro effettuato</p>	
	<p>investimenti all'ara crematoria esistente necessari per lo svolgimento</p>	
	<p>dell'attività, il tutto nelle more di poter realizzare il nuovo polo di</p>	
	<p>cremazione; gli investimenti effettuati che erano funzionali ad un periodo di</p>	
	<p>svolgimento dell'attività in termini pluriennali;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • detti investimenti e costi diretti ed indiretti, come contabilizzati dalla 	
	<p>società ATA Spa in buona parte non sono riconoscibili da parte del</p>	
	<p>Comune di Savona in quanto non tutti finalizzati ad un accrescimento del</p>	
	<p>valore dell'impianto, ma ritenuti, sempre dal Comune di Savona, costi di</p>	
	<p>funzionamento o costi già esauriti di natura annuale;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ata Spa ha altresì, nel periodo di gestione, mantenuto ed incrementato 	
	<p>l'attività con spese dirette ed indirette che, con ragionevole certezza, ha</p>	
	<p>portato un maggior valore al polo crematorio, con quindi un possibile</p>	
	<p>incremento di valore intervenuto dalla data di consegna degli impianti</p>	
	<p>avvenuto il 1° gennaio 2016;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • detti investimenti ed incrementi, seppur già analizzati di massima dal 	
	<p>Comune di Savona, dovranno ancora essere utilizzati da ATA</p>	
	<p>nell'espletamento dell'attività di cremazione durante il regime di prorogatio</p>	
	<p>e sino alla restituzione effettiva, rendono ad oggi impossibile una loro</p>	
	<p>quantificazione a causa dell'incertezza della data effettiva di continuità del</p>	
	<p>servizio e dell'uso, conservazione e vetustà degli stessi alla data in cui</p>	
	<p>verranno restituiti al Comune di Savona e pertanto la loro eventuale</p>	
	<p>valutazione, se ancora esistente, dovrà essere effettuata alla data di</p>	
	<p>dismissione effettiva;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • ATA Spa, avendo in passato un impegno ad effettuare investimenti 	

strutturali ingenti, legati alla costruzione di un nuovo polo crematorio, non effettuati per mancanza di risorse economiche, aveva contrattualmente convenuto di versare al Comune di Savona una percentuale del 10% sugli incassi introitati dal 1° gennaio 2016 e che, in considerazione del mancato investimento, si ritiene necessario ridefinire detta percentuale del 10% e, conseguentemente definire il conguaglio spettante al Comune di Savona.

Atteso che le parti intendono risolvere consensualmente i sopra descritti rapporti,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La premessa è patto e forma parte integrale e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Le parti prendono atto, ed esplicitamente convengono, che il ramo d'azienda, in forza del mancato pagamento da parte della Società ATA S.p.a. del relativo corrispettivo di avviamento e del patto di riservato dominio ai sensi degli artt. da 1523 a 1526 del Codice Civile previsto nell'atto di cessione ramo d'azienda a rogito del Dott. Agostino Firpo, Notaio in Savona repertorio numero 63628 del 28 dicembre 2015, è, a tutti gli effetti di legge, nella piena disponibilità del Comune di Savona, in quanto l'inadempienza contrattuale ha risolto di fatto detto contratto, con esplicita presa d'atto ed accettazione da parte di ATA S.p.A.

L'Azienda s'impegna a notificare il Registro delle Imprese di Savona al fine della pubblicità in ordine alla proprietà del ramo d'azienda di che trattasi entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto o, se necessario, stipulare atto pubblico di accertamento dell'inadempimento.

ART. 3

Il Comune di Savona prende atto degli investimenti strutturali effettuati da ATA (escludendo a priori tutti quelli non di natura pluriennale e non funzionali ad un incremento di valore), ma si riserva sia sulla loro consistenza che sulla loro valorizzazione, demandando la valutazione ad un Tecnico che verrà incaricato prima della scadenza dell'affidamento, affinché determini l'eventuale maggior valore dell'ara crematoria a far tempo dal 1° gennaio 2016 al rilascio dell'impianto, limitatamente ad investimenti strutturali e non considerando in ogni caso eventuali nuovi valori di avviamento. Effettuata detta valutazione le parti si accorderanno per le attività di conguaglio o migliori forme di pagamento.

ART. 4

Ata Spa, in relazione all'attività svolta dal 1° gennaio 2016 e sino al 31/12/2017, riconosce un maggior corrispettivo ricalcolato sulla base del 17% anziché il 10% sugli incassi netto IVA, con conseguente conguaglio dovuto al Comune di Savona nella misura del 7% sul consuntivo dei ricavi ottenuti nel periodo sopra indicato.

ART. 5

ATA S.p.A. si impegna a proseguire la gestione del servizio di cremazione per l'anno 2018 e per parte del 2019 (complessivamente 15 mesi) e comunque sino all'espletamento ed aggiudicazione ed inizio dei lavori del nuovo polo crematorio che il Comune di Savona si accinge a bandire nei modi e termini che si renderanno noti.

ART. 6

In forza della proroga di cui al precedente punto 5), ATA S.p.A. riconosce al Comune di Savona un canone di gestione determinato in percentuale sugli incassi al netto IVA nella misura del 17%.

ART. 8

Il rimborso che la Società ATA S.p.A. dovrà effettuare al Comune di Savona ai sensi dell'art.4 effettuati i dovuti conteggi di conguaglio, per il periodo dal 1/1/2016 al 31/12/2017 verrà versata dalla Società ATA S.p.A. entro il 30/4/2018.

ART. 9

Con il ricevimento della suindicata somma a transazione e saldo il Comune di Savona dichiara di non avere null'altro a pretendere nei confronti della Società ATA S.p.A. ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e rapporti di cui sopra.

La Società ATA S.p.A. dichiara di non avere null'altro a pretendere dal Comune di Savona in dipendenza delle questioni di cui in premessa e restano così definiti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.3

ART.10

Le Parti concordano che il mancato pagamento della somma di cui all'art. 4, nonché di cui all'art.8 nei termini ivi previsti, comporterà la corresponsione degli interessi al tasso legale sulle somme dovute nonché la possibilità di adire l'autorità giudiziaria competente per ottenere il soddisfacimento delle relative pretese.

ART. 11

Le parti danno reciprocamente atto che la presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione solamente in caso d'uso, a norma dell'articolo 5

comma 2 del D.P.R. n. 131 26/04/1986 “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”.

ATA S.p.A. : _____

COMUNE DI SAVONA : _____